



## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

### Articolo 1 - Principi ed ambito di applicazione

1. Per obiettivi specifici e determinati, e per esigenze cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio presso il consorzio, possono essere conferiti incarichi professionali esterni esercitati in forma di lavoro autonomo.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, ai sensi di legge.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 - 2230 del codice civile.

### Articolo 2 - Tipologia di incarichi

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi conferiti a soggetti esterni così definiti:
  - a. “**collaborazione coordinata e continuativa**” con cui deve intendersi la prestazione d'opera, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, mediante una pluralità di prestazioni ripetute in modo continuativo nel tempo e collegate funzionalmente all'attività esercitata dal committente, in assenza di una subordinazione ed in un ambito prestabilito dal committente stesso per il perseguimento di un determinato obiettivo;
  - b. “**collaborazione occasionale**” con cui deve intendersi la prestazione d'opera, svolta senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2222 - 2228 del codice civile, in modo saltuario o con l'esecuzione di una o più prestazioni occasionali;
  - c. “**collaborazione occasionale professionale**” o “**incarico professionale**” con cui deve intendersi la prestazione svolta da soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva, senza assunzione di rischio economico ed organizzazione tipiche dell'impresa, ai sensi degli artt. 2229 - 2238 del codice civile.
2. Gli incarichi predetti, a prescindere dalla denominazione della tipologia contrattuale, si distinguono a seconda dell'oggetto dell'attività in incarichi di studio, ricerca, consulenza ed incarichi inerenti lo svolgimento di altre attività:
  - **incarichi di studio:** consistono in prestazioni che si traducono nello studio, nell'esame e nella soluzione di problematiche specifiche inerenti l'attività dell'ente con il fine di predisporre un elaborato scritto in cui verranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - **incarichi di ricerca:** consistono in prestazioni dirette alla realizzazione ed attuazione di progetti di ricerca e/o di innovazione e sviluppo tecnologico nonché in prestazioni inerenti il supporto alla ricerca, previa definizione del programma della SdS;

- **incarichi di consulenza:** consistono in pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio su specifiche questioni;
- **altri incarichi:** consistono in prestazioni con oggetto non corrispondente alla classificazione suddetta, quali ad esempio le attività inerenti il supporto ai servizi amministrativi o tecnici dell'ente (commissioni di gara e concorso) o quelli relativi ai componenti degli organismi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

### **Articolo 3 - Esclusioni**

1. Il presente disciplinare non si applica:
  - a) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
  - b) agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio del Consorzio SdS;
  - c) agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi del Consorzio SdS;
  - d) alle sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.
  - e) ad incarichi conferiti nell'ambito della normativa di cui al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - D. Lgs. 163 del 12/04/2006, incluse le attività di progettazione di lavori pubblici.
  - f) a incarichi affidati ad esperti e/o a docenti per la tenuta di singole conferenze e/o seminari.

### **Articolo 4 - Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e di consulenze è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:
  - a) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici del Consorzio e quindi nell'ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal competente organo del Consorzio SdS;
  - b) inesistenza, all'interno del Consorzio SdS, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità oggettiva di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro. Nel conferimento dell'incarico si dovrà dare atto, nella determinazione a contrattare, dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno del Consorzio SdS e dell'assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico ovvero che seppure in presenza di professionalità adeguate i carichi di lavoro assegnati non consentono di effettuare l'attività oggetto dell'incarico;
  - c) rispetto del limite di spesa previsto dal successivo Art. 13.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve indicare le ragioni straordinario del conferimento stesso e attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
3. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

### **Articolo 5 - Esclusione dal conferimento degli incarichi**

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
  - a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dal Consorzio;
  - c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dal Consorzio;
  - d) abbiano un contenzioso con il Consorzio;

- e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Consorzio nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

#### **Art. 6 - Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi**

1. La SdS promuove la ricerca della migliore qualificazione specifica rispetto all'incarico da affidare, applicando i principi di efficienza, efficacia ed economicità, attraverso procedure comparative che consentano di selezionare il migliore soggetto disponibile.
2. L'effettuazione della procedura comparativa avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. Nella determina a contrattare viene stabilito se procedere alla pubblicazione sul sito internet del Consorzio per almeno 10 giorni di apposito avviso di selezione, oppure se procedere all'invito di solo alcuni soggetti, eventualmente attingendo dagli Elenchi di cui al successivo Art. 8.
4. La determinazione a contrattare deve individuare i criteri da riportare nell'avviso pubblico o la lettera di invito relativamente a:
  - a) Requisiti minimi e professionalità ed esperienza richieste;
  - b) Oggetto e le modalità di svolgimento dell'incarico;
  - c) Durata o il tempo previsto per lo svolgimento;
  - d) Valore stimato dell'incarico, compenso e rimborsi spesa se previsti;
  - e) Tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.
5. La selezione avviene valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative, le proposte economiche più vantaggiose (ed eventualmente i tempi di realizzazione) secondo i criteri prestabiliti nella determinazione a contrattare.
6. Per la valutazione dei curricula e delle offerte, la SdS può avvalersi di una commissione tecnica interna.

#### **Art. 7 - Casi di individuazione in via diretta**

1. La SdS può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta quando ricorrano una o più delle seguenti situazioni:
  - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all'articolo precedente a patto che non vengano modificate sostanzialmente le condizioni previste nell'avviso di selezione o nella lettera di invito;
  - b) per attività comportanti prestazioni di natura intellettuale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA, se dovuta, sia inferiore a Euro 1.000,00;
  - d) per servizi complementari, non compresi nel programma o nel progetto iniziale già affidato al soggetto incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 6, che, a seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio;
  - e) per nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al soggetto originariamente incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 6.
2. In tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere dal curriculum del soggetto scelto deve risultare in modo inequivocabile la sua attitudine ad assumere l'incarico in relazione all'oggetto stesso.

### **Art. 8 - Elenchi di accreditamento**

1. La SdS può formare una o più elenchi di accreditamento di soggetti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi dallo stesso stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. A tali elenchi di accreditamento si può ricorrere sia nel caso di procedure comparative di selezione ristrette solo ad alcuni soggetti, sia nel caso di affidamento diretto. L'atto con il quale si provvede alla costituzione dell'elenco è pubblicato sul sito internet della SdS.

### **Art. 9 - Formalizzazione dell'incarico**

1. La SdS formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore e per l'ente.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
  - a) dell'oggetto dell'incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
  - b) delle condizioni di esecuzione e responsabilità del prestatore in relazione alla realizzazione della prestazione;
  - c) della durata della prestazione, commisurata all'entità del progetto;
  - d) del luogo di esecuzione;
  - e) del compenso, dei criteri di determinazione e delle modalità di pagamento (commisurato all'attività da svolgere e all'utilità conseguita dal consorzio); l'individuazione del responsabile del procedimento con il quale l'incaricato dovrà correlarsi.
  - f) Le eventuali penali previste in caso di ritardata esecuzione della prestazione;
  - g) Le eventuali garanzie richieste a carico del prestatore;
  - h) il diritto del consorzio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del prestatore (clausola risolutiva espressa);
  - i) l'esclusione di vincoli di subordinazione con il consorzio conferente l'incarico.

### **Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile del procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile del procedimento accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati non siano conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto.

### **Art. 11 - Docenze**

1. In relazione alle peculiarità dell'attività didattica, in particolare laddove la stessa rivesta un preminente contenuto teorico-pratico, tale da qualificare la capacità del formatore con preminente valore all'esperienza e all'abilità pratica dello stesso, possono essere attribuiti incarichi di natura professionale prescindendo dalla specializzazione universitaria per periodi limitati e comunque non eccedenti la durata dei corsi.

2. Anche per gli incarichi di docenza la SdS può costituire elenchi aperti di professionisti che si siano dichiarati disponibili a collaborare con il Consorzio. L'atto con il quale si provvede alla costituzione dell'elenco è pubblicato sul sito internet della Società della Salute.

### **Articolo 12 - Pubblicità ed efficacia**

1. Dell'avviso di cui all'art. 6 si dà adeguata pubblicità tramite il sito della SdS e mediante trasmissione a tutti gli Enti Soci nonché la pubblicazione all'Albo per un periodo non inferiore a 10 giorni.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. Il conferimento dell'incarico dovrà anch'esso essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio. Per ogni incarico devono essere indicati i riferimenti dell'atto di conferimento dell'incarico, il nominativo, il tipo di incarico e di collaborazione instaurata, l'oggetto, la durata e il compenso. L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione sul sito della SdS.

### **Articolo 13 - Programmazione annuale e limite di spesa**

Il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze viene definita annualmente in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ed è determinata sulla base della programmazione delle attività previste nella relazione previsionale e programmatica comunque tenendo conto del rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti.

### **Art. 14 - Disposizioni finali e di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa.